



COMUNE DI RIVALBA

Provincia di Torino

tel. 011/960.45.27

fax 011/981.69.00

Via Roma 1 - 10090 RIVALBA (TO)

C.F. 82500550015 - P.IVA 02053720013

ORDINANZA N. 12/2016

IL SINDACO

MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO

Visto l'art.13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298;

Vista la circolare Regionale n. 5/ASA del 02/04/1985 e s.m.i.;

Su proposta del Servizio Veterinario dell'ASL TO4

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un numero massimo di due capi all'anno per nucleo familiare, è temporaneamente permessa nell'ambito di tutto il territorio comunale dal 09/11/2016 al 14/04/2017. Nei restanti mesi la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 13 R.D. 20/12/1928 n. 3298).

I privati che intendono usufruire di detta possibilità dovranno provvedere, con congruo preavviso di **almeno 48 ore**, alla prenotazione presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario dell'ASL territoriale, telefonando negli orari di ufficio per comunicare il giorno e l'orario per la macellazione che dovrà avvenire di norma dal martedì al venerdì.

Resta inteso che l'assenso alla macellazione per il giorno e l'orario richiesto sarà rilasciato esclusivamente dal veterinario territoriale predisposto alla visita sanitaria, in base alle priorità dell'attività istituzionale giornaliera.

SEDE DISTRETTUALE DI SETTIMO TORINESE

Tel. 0118212356

Fax 0118950074

Il giorno e l'orario della macellazione stabiliti dovranno essere rigorosamente rispettati, onde evitare disguidi nell'erogazione del servizio, e osservare le prescrizioni igienico sanitarie sotto indicate.

1. Gli interessati dovranno disporre di locali, dove si intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizioni igieniche adeguate.
2. L'abbattimento dei suini dovrà essere attuato con un sistema consentito dalla legge (pistola con proiettile captivo) e la macellazione eseguita nel rispetto delle norme igieniche in materia e della tutela degli animali alla macellazione.
3. Nessuna parte del suino dovrà essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria post mortem; tutti gli organi (compreso stomaco ed intestino) dovranno essere lasciati a disposizione del Veterinario.
4. La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per il proprio autoconsumo e per un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare; le carni non potranno essere commercializzate e dovranno essere destinate ad esclusivo utilizzo domestico privato e consumate in loco.
5. Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo esito negativo dell'esame trichinoscopico.
6. L'importo della visita veterinaria ai sensi del tariffario Regionale (D.G.R. 5/7/04 n.42-12939) è di euro 12,00 per ogni capo macellato, da versarsi sul c/c postale intestato alla Tesoreria dell'ASL (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario Ispettore)

7. Che, avverso la presente ordinanza, in base alla legge sul riordino del processo amministrativo Legge del 2/7/2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, oppure in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
8. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i. si comunica che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Vigilanza, dott. Pietrantonio DI MONTE; l'ufficio competente, con sede in Rivalba, via Roma n. 1, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 ed il giovedì dalle 15:00 alle 18:00, tel. 011-960.45.27 fax 011.981.69.00, e-mail: demografici@comune.rivalba.to.it, ulteriori informazioni sul sito del comune www.comune.rivalba.to.it.

I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Rivalba, 17/11/2016

IL SINDACO
(Geom. Davide ROSSO)

